

77

Ordinanza municipale inerente la fornitura di energia elettrica in media tensione (LR5)

Città di Bellinzona

Il Municipio di Bellinzona

richiamato il Regolamento per la fornitura di energia elettrica,
visti gli art. 192 LOC e 44 RALOC,

ordina:

1 Disposizioni generali

1.1 Definizioni

- AES/VSE: Associazione delle Aziende elettriche Svizzere che emana le raccomandazioni del settore elettrico (in particolare Balancing Concept Suisse, Distribution Code, Metering Code, Transmission Code).
- Azienda: s'intende le Aziende Municipalizzate della Città di Bellinzona (AMB). L'Azienda ha la funzione di Gestore di rete, oppure di fornitore di energia elettrica o può rivestire entrambi i ruoli.
- Fornitore: società che si occupa di approvvigionare in energia elettrica.
- Gestore di rete: in questa sua funzione, l'Azienda garantisce unicamente il transito di energia attraverso le sue reti elettriche.
- Cliente: (utente/abbonato) colui che intrattiene un rapporto commerciale con l'Azienda; debitore del pagamento della prestazione di fornitura di energia.
- Consumatore libero finale: Cliente che acquista energia elettrica per proprio uso, con un consumo annuo superiore a 100 MWh e che ha richiesto il diritto d'accesso alla rete.
- Consumatore libero finale con servizio universale: consumatori liberi finali che rinunciano all'accesso alla rete e consumatori fissi finali.
- ECom: Commissione federale dell'energia elettrica che sorveglia in particolare i prezzi del mercato elettrico e il rispetto del diritto di accesso alla rete dei consumatori liberi finali.
- LAEI: Legge sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.7).
- LEn: Legge sull'energia (RS.730.0).
- LIE: Legge concernente gli impianti a corrente forte e a corrente debole (RS 734.0).
- kW: unità di misura della potenza attiva allacciata (kilowatt).
- kWh: unità di misura dell'energia (kilowattora).
- OAEI: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.71).
- OEn: Ordinanza sull'energia (RS 730.01).

1.2 Scopo e campo d'applicazione

La presente Ordinanza:

- definisce i principi di base che stabiliscono il livello di tensione a cui può avvenire la fornitura del Cliente;
- prevede e specifica le modalità che permettono il cambio di livello di tensione e ne determina le relative conseguenze;
- regola le condizioni di accesso al livello di tensione della fornitura in media tensione (MT o LR5) da parte del Cliente finale già allacciato o che intende allacciarsi alla rete di distribuzione di energia elettrica;
- definisce il diritto dell'Azienda di richiedere al Cliente la modifica del livello di tensione della fornitura in bassa tensione (BT o LR7) e determina le condizioni di tale esercizio.

2 Basi legali

La presente normativa si fonda in particolare sui documenti seguenti:

- Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) e relativa Ordinanza (OAEI);
- Regolamento per la distribuzione di energia elettrica;
- Raccomandazioni del settore con specifico riferimento ai documenti AES, in particolare il "Distribution Code (DC)".

3 Livello di tensione iniziale

- La fornitura di energia elettrica ai Clienti finali avviene, di principio in bassa tensione (BT – 400V).
- Ammesso che siano raggiunti i valori soglia di cui all'articolo 4.1, il Cliente finale ha la facoltà di richiedere la fornitura in media tensione
- Se tutte le condizioni (DC e valori di soglia) saranno adempiute l'Azienda concederà il passaggio al livello superiore
- In casi eccezionali l'Azienda può imporre la fornitura in media tensione, anche se i valori di soglia di cui all'articolo 4.1 non sono raggiunti.

4 Valori soglia

4.1 Valori soglia

- I valori soglia qui indicati si intendono per ogni singolo punto di consumo e non possono essere cumulati nei casi di più punti di consumo del medesimo Cliente;
- i criteri d'accesso alla MT sono determinati dai valori soglia rilevati presso il Cliente e verificati sull'arco di un intero anno civile (dal 1.1 al 31.12);
- la fornitura al livello di tensione MT può essere concessa se vengono soddisfatti cumulativamente i seguenti valori soglia:

	Città o zona industriale (1)	Zona urbana o artigianale (2)	Campagna (3)
Durata d'utilizzo annua	2'500 ore	2'500 ore	2'500 ore
Picco di potenza annuo misurato sul ¼ d'ora	1'000 kW	800 kW	400 kW

4.2 Rilevamento dei valori soglia

- 4.2.1 Per i nuovi Clienti: il livello di tensione viene determinato sulla base della potenza richiesta e sulla base di una stima dei consumi definita di comune accordo con l'Azienda; in caso di divergenza l'Azienda decide il livello di tensione applicabile al Cliente per il primo anno.
- 4.2.2 Per Clienti già allacciati: determinante per definire il livello di tensione applicabile al Cliente è il rilevamento dei valori dell'anno civile precedente.

5 Modifica del livello di tensione della fornitura

5.1

I valori soglia vengono rilevati presso il Cliente e verificati annualmente.

5.2

Se questi valori sono inferiori a quelli indicati all'articolo 4.1, l'Azienda ha il diritto di alimentare il Cliente al livello di tensione BT.

In tal senso l'Azienda comunicherà al Cliente entro la fine di gennaio (per l'anno in corso) che procederà con la modifica del livello di tensione della fornitura in conformità alla presente specifica.

5.3

Al Cliente il cui livello di tensione della fornitura è la BT, è data facoltà di richiedere il cambiamento di livello di tensione alla MT unicamente qualora sono raggiunti i valori di soglia minimi indicati all'art.

4.1. La relativa domanda è da inoltrare all'Azienda entro la fine del mese di novembre e varrà, qualora accettata, a decorrere dall'anno civile successivo.

5.4

Contro la decisione dell'Azienda sul livello di tensione della fornitura applicabile all'impianto del Cliente è data facoltà di ricorrere all'EICom.

5.5

In caso di successivi passaggi della fornitura da un livello di tensione all'altro, e a parità di potenza installata non vengono né riscossi né ristornati ulteriori contributi d'allacciamento, oltre a quelli già conteggiati al momento dell'allacciamento iniziale.

6 Misura dell'energia

6.1

Di principio la misura dell'energia viene eseguita in MT.

7 Cabina di trasformazione

7.1

Ogni nuova cabina di trasformazione viene realizzata a cura e spese dell'Azienda, che ne rimane proprietaria e si occuperà della relativa manutenzione.

7.2

In casi speciali la cabina può essere di proprietà del Cliente che si dovrà occupare di eseguire la regolare manutenzione tramite personale abilitato ad operare su impianti di MT. Il Cliente può delegare questo compito all'Azienda previa sottoscrizione di un accordo separato in tal senso che preveda la fatturazione e relativo pagamento delle prestazioni effettive per l'esercizio e manutenzione, quali ad esempio i Servizi e prestazioni ricorrenti: gestione d'esercizio, servizio di manutenzione, servizio dopo vendita, servizio di picchetto 24/24 – 365/365.

8 Costi legati al livello di fornitura in MT

8.1 Contributi di allacciamento

- 8.1.1 Ogni nuovo Cliente, proprietario della cabina di trasformazione, con diritto di fornitura al livello di tensione 5 paga il contributo di allacciamento relativo alla MT, secondo quanto previsto dal Regolamento e dalle Condizioni Generali d'allacciamento.
- 8.1.2 Se il Cliente non è proprietario della cabina, egli paga il contributo di allacciamento relativo alla BT.

8.2 Nolo infrastrutture

- 8.2.1 Se la cabina di trasformazione è di proprietà dell'Azienda, al Cliente viene richiesto il pagamento di un nolo annuo per l'utilizzo delle infrastrutture (in particolare tenuto conto del costo d'investimento per la costruzione della stessa e della relativa manutenzione).
Il nolo viene calcolato in base ai seguenti criteri:
Costo dell'investimento effettivo con ammortamento in 30 anni e tasso di remunerazione (WACC) pari a quello stabilito annualmente dall'UFE per le tariffe di transito dei distributori + 2% del valore a nuovo attualizzato
Gli importi effettivi del nolo sono indicati nello specifico contratto di allacciamento sottoscritto dal Cliente.
- 8.2.2 Se il Cliente è proprietario della cabina di trasformazione, egli viene esonerato dal pagamento del nolo e pagherà unicamente la tariffa di rete secondo l'art. 8.3.

8.3 Tariffe di rete

Il Cliente è tenuto al pagamento del transito dell'energia secondo le tariffe vigenti per il livello di tensione della fornitura in MT.

8.4 Perdite dei trasformatori

Nel caso in cui il contatore sia posizionato a valle dei trasformatori (misura dell'energia eseguita in LR7) le perdite di trasformazione sono a carico del Cliente e vengono conteggiate, aggiungendole in misura dell' 1% del consumo di energia totale in kWh.

9 Costi legati al livello di fornitura in BT

9.1 Contributi di allacciamento

- 9.1.1 Ogni nuovo Cliente, che non è proprietario della cabina di trasformazione, con diritto di fornitura al livello di tensione 7 paga il contributo di allacciamento relativo alla BT, secondo quanto previsto dal Regolamento e dalle Condizioni Generali d'allacciamento.
- 9.1.2 Se il Cliente è proprietario della cabina, egli paga il contributo di allacciamento relativo alla MT.

9.2 Nolo infrastrutture

Se il Cliente è proprietario della cabina di trasformazione, indipendentemente da dove è installato il contatore (misura dell'energia in LR5 o LR7), l'Azienda gli corrisponderà il nolo annuo per l'utilizzo delle infrastrutture (in particolare tenuto conto del costo d'investimento per la costruzione della stessa e della relativa manutenzione)

Il nolo viene calcolato in base ai seguenti criteri:

Costo dell'investimento effettivo con ammortamento in 30 anni e tasso di remunerazione (WACC) pari a quello stabilito annualmente dall'UFE per le tariffe di transito dei distributori + 2% del valore a nuovo attualizzato

Gli importi effettivi del nolo sono indicati nello specifico contratto di allacciamento sottoscritto dal Cliente.

9.3 Tariffe di rete

Il Cliente è tenuto al pagamento del transito dell'energia secondo le tariffe vigenti per il livello di tensione della fornitura in BT.

9.4 Perdite dei trasformatori

Nel caso in cui il contatore sia posizionato a monte dei trasformatori (misura dell'energia eseguita in LR5) le perdite di trasformazione sono a carico dell'Azienda e vengono dedotte in misura dell' 1% del consumo di energia totale in kWh.

10 *Entrata in vigore*

La presente ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo il 1. gennaio 2013.

Adottata dal Municipio con ris. mun. no. 221 del 6 marzo 2013.

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 15 marzo al 29 marzo 2013.